



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio Traffico

ORD. N.

210

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 24/D del 31.03.2017 relativa alla regolamentazione del transito e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e nella "Zona Centro", istituite con Delibera di Giunta n. 263 del 2.10.2000 e ampliate con Delibere di Giunta n. 3 del 14.01.2008 e n. 29 del 11.02.2010;

Visto che in base all'Ordinanza n. 24/D del 31.03.2017 predetta, i veicoli dei residenti e degli autorizzati possono accedere e sostare nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e sostare nella "Zona Centro" esponendo un contrassegno di validità annuale rilasciato a richiesta dall'Ufficio Traffico;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 16/D del 16.03.2020 che ha sospeso la regolamentazione del transito e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e nella "Zona Centro" previste con Ordinanza Dirigenziale n. 24/D del 31.03.2017, a causa dell'emergenza COVID-19 per l'impossibilità di circolazione e di rilascio e rinnovo dei contrassegni per l'impedito accesso al pubblico agli uffici comunali;

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede tra l'altro che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e che a decorrere dal 3 giugno 2020 anche gli spostamenti interregionali sono autorizzati e che quindi anche la regolamentazione del transito e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e nella zona "Centro" può essere ripristinata;

Preso atto dell'organizzazione del Settore IV di questo Ente, preposto al rilascio dei contrassegni di transito e sosta, che consente l'accesso al pubblico nei vari uffici previo appuntamento, con l'utilizzo da parte dei soggetti interessati dei cosiddetti D.P.I., con sanificazione degli ambienti e dei materiali, con la schermatura delle postazioni di lavoro e pertanto con la massima sicurezza per evitare possibili contagi da virus;

Preso atto che lo scorso anno (ottobre 2019) si erano tenuti degli incontri tra i responsabili degli Istituti Comprensivi Soprani e Mazzini, la Polizia Locale, l'Ufficio Traffico, l'Amministrazione Comunale che hanno concordato di ridurre il numero dei contrassegni di sosta rilasciati alle scuole, ritenuti da tutti eccessivi, per garantire una maggiore fruibilità del centro storico da parte dei cittadini;

Ritenuta, successivamente all'incontro del 4.06.2020 tra l'Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e l'Ufficio Traffico, la necessità di apportare alcune modifiche alla regolamentazione del transito e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e nella "Zona Centro" disciplinata con Ordinanza Dirigenziale n. 24/D del 31.03.2017 e precisamente riguardanti: l'uniformità del tempo massimo di sosta con disco orario consentita nella zona del centro individuandola a 60 minuti (tranne che in via Matteotti zona portici a 30 minuti); l'estensione della zona di sosta a disco orario in tutta la cosiddetta piazzetta di via Paolo Soprani n. 1 e del tratto di sosta a disco orario in via Marconi dal civico 10 fino all'intersezione con via Battisti, per garantire maggiore possibilità di sosta alla clientela delle varie attività commerciali del centro; il rilascio dei contrassegni di sosta temporanea direttamente agli ospiti dei B. & B., case vacanze, ecc. anziché alla struttura ricettiva a causa della difficoltà del controllo su strada dei veicoli con esposti i contrassegni senza l'indicazione della targa; lo specificare che il termine residenza o domicilio è riferito al luogo in cui si vive abitualmente, il luogo in cui si ha la dimora abituale o per periodi circoscritti a determinati periodi dell'anno ed è escluso dalla presente Ordinanza il domicilio inteso come punto di riferimento della propria attività professionale;

Ritenuto di dover procedere alla parziale e limitata modifica della regolamentazione del transito e della sosta nonché delle procedure di rilascio dei permessi e dei relativi contrassegni di sosta;

Visti gli art. 5 - 6 - 7 - 37 del Codice della Strada e l'art. 30 del Regolamento di Esecuzione allo stesso;

ORDINA

1. Dal 1.07.2020 il ripristino della regolamentazione del transito e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato "F.lli Rosselli" e "Garibaldi" e nella "Zona Centro" così come da Ordinanza Dirigenziale n. 24/D del 31.07.2017 che viene modificata ed integrata come segue:



- a. Per quanto disciplinato dal presente atto il termine residenza o domicilio è riferito al luogo in cui si vive abitualmente, il luogo in cui si ha la dimora abituale o per periodi circoscritti a determinati periodi dell'anno ed è escluso il domicilio inteso come punto di riferimento della propria attività professionale, fiscale, elettivo;
- b. Agli Istituti Comprensivi "Soprani" e "Mazzini" verranno rilasciati un massimo di 15 contrassegni ciascuno di transito e sosta. Sarà consentito il solo transito nella Z.T.L. "F.lli Rosselli" per accedere alle aree di sosta "Arena IV Luglio" e "chostro ex Brillarelli" a loro dedicate. La sosta sarà consentita fuori della Z.T.L. nella cosiddetta "Zona Centro" anche nelle aree a disco orario senza limitazioni di tempo.
- c. Alla scuola S. Anna - Regina Margherita verrà rilasciato un massimo di 10 contrassegni di sosta. Non è consentito l'accesso nella Z.T.L. "Garibaldi". La sosta sarà consentita fuori della Z.T.L. nella cosiddetta "Zona Centro" anche nelle aree a disco orario senza limitazioni di tempo.
- d. È estesa a tutta la piazzetta di via Paolo Soprani n. 1 la regolamentazione della sosta a tempo, con obbligo di esposizione del disco orario.
- e. È estesa da via Marconi n. 10 all'intersezione con via Battisti la regolamentazione della sosta a tempo, con obbligo di esposizione del disco orario: pertanto il tratto a disco orario inizia dal n. 61 fino a via Battisti oltre che su tutto il lato destro già regolamentato;
- f. In tutta la cosiddetta "Zona Centro" il tempo massimo di sosta nelle aree a disco orario è uniformato a 60 minuti ad eccezione del tratto di via Matteotti (portici) che rimane a 30 minuti.
- g. Alle strutture ricettive presenti nelle ZZ.T.L. e nella "Zona centro" (B. & B., case vacanze, ecc.) vengono rilasciati a titolo gratuito dei contrassegni di transito e/o sosta temporanei agli ospiti di tali strutture che ne possono fare richiesta alla Polizia Locale, direttamente o tramite il gestore, anche attraverso mail, indicando il numero di targa del veicolo e il tempo di soggiorno.

Viene riportato di seguito il dispositivo dell'Ordinanza n. 24/D del 31.03.2017 integrato con quanto disposto con la presente.

le Zone a Traffico Limitato di Castelfidardo sono:

"Garibaldi" composta da: via Garibaldi e via XVIII Settembre nel tratto compreso fra l'imbocco della via da P.le Don Minzoni (arco di Porta Marina) ed il civico n. 39 (intersezione di via Garibaldi inclusa), via Casanova, via Vicolo 1°, Belvedere Burattini, gli edifici di via Battisti dal n. 1 al n. 19 e via P. Soprani n. 2, 2/A, 2/B;

"F.lli Rosselli" composta da: via Mordini, via Mazzini dal civico 33 al civico 51, via F.lli Rosselli, via Gramsci, via Angeloni, via Breccia, Vicolo n. 6.

Tali Zone sono assoggettate alle seguenti prescrizioni:

Divieto di circolazione a tutti i veicoli in genere, ad eccezione dei:

- a. Mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco e enti pubblici per ragioni di servizio;
- b. Veicoli al servizio di persone invalide, con regolare contrassegno esposto secondo le modalità previste dal Codice della Strada;
- c. Veicoli di residenti, domiciliati o dimoranti. Per quanto disciplinato dal presente atto il termine residenza o domicilio è riferito al luogo in cui si vive abitualmente, il luogo in cui si ha la dimora abituale o per periodi circoscritti a determinati periodi dell'anno ed è escluso il domicilio inteso come punto di riferimento della propria attività professionale, fiscale, elettivo;
- d. Titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
- e. Veicoli degli ospiti delle attività ricettive (B. & B., case vacanze, ecc.);
- f. Mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, o taxi in servizio di piazza, esclusivamente quando siano utilizzati per lo svolgimento di detta attività;
- g. Coloro che hanno la proprietà o la disponibilità in affitto o ad uso gratuito di garage o aree di sosta private o autorimesse, con regolari autorizzazioni di passo carrabile;
- h. Agenti di commercio con la necessità di portare al seguito un campionario voluminoso, pesante e/o di valore;
- i. Coloro che prestano assistenza domiciliare a propri parenti (fino al quarto grado di parentela), residenti all'interno delle Zone a Traffico Limitato;
- j. Artigiani, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che forniscono la loro opera all'interno delle Zone suddette (es. muratori, idraulici, elettricisti, riparatori tv, vetrai, ecc.);
- k. Mezzi al servizio di persone di età superiore a 65 anni, residenti, domiciliati o dimoranti all'interno delle ZZ.T.L., impossibilitati alla guida di veicoli che non abbiano nel proprio nucleo familiare persone in possesso di contrassegni di transito e/o sosta;



- l. Mezzi al servizio del personale dell'Istituto comprensivo P. Soprani e dell'Istituto Comprensivo Mazzini, situati all'interno della Z.T.L. "F.lli Rosselli" per il transito e per la sosta, quest'ultima esclusivamente all'interno dell'Arena IV Luglio e dell'area ex Brillarelli e nella "Zona Centro", e del personale della scuola S. Anna - Regina Margherita per la sosta nella "Zona Centro";
- m. Mezzi adibiti a servizi pubblici (Comune, Provincia, Regione, ASUR, CIGAD, Acquambiente, ENEL, Telecom, A.P.M., Multiservizi, Pluriservizi, ecc.) esclusivamente per assolvere ai compiti di istituto e purché facilmente individuabili tramite la denominazione dell'Ente proprietario impressa sul mezzo;

1. I soggetti indicati nella presente Ordinanza, per poter accedere e/o sostare nelle suddette aree, devono essere muniti di un contrassegno da esporre sul veicolo. Il contrassegno verrà rilasciato dall'Ufficio Traffico e sarà specifico, anche nei colori, per ogni Z.T.L., registrato su apposito supporto informatico e avrà una validità annuale. I contrassegni potranno essere rilasciati per il solo transito o per il transito e la sosta. Per le ZZ.T.L. non possono essere rilasciati più di due contrassegni di transito e sosta per nucleo familiare;

2. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio del contrassegno dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti presso l'Ufficio Traffico, a nome e firma della persona appartenente al nucleo familiare che detiene il veicolo per il quale è richiesto il contrassegno, dovrà allegare copia della carta di circolazione intestata ad un componente del nucleo familiare residente nella zona. Chi utilizza un veicolo non appartenente al nucleo familiare residente nella zona dovrà produrre una dichiarazione o altro documento di chi ha ceduto, anche temporaneamente, il mezzo al richiedente;

3. Ai soggetti di cui al **punto c)** possono essere rilasciati contrassegni a titolo gratuito per il solo transito, anche in numero superiore a quelli spettanti ad ogni nucleo familiare, ma non superiori al numero di stalli di sosta privati posseduti; per i soggetti di cui al **punto g)** saranno rilasciati esclusivamente contrassegni (a titolo gratuito) per il solo transito pari al numero di stalli privati posseduti;

4. Alle varie attività, ditte o studi professionali, di cui alla **lettera d)** non può essere rilasciato più di un contrassegno, senza l'indicazione della targa del veicolo, per ogni titolare di attività. La titolarità di cui sopra dovrà essere dichiarata nelle forme previste dalla Legge;

5. I contrassegni per i soggetti di cui alle **categorie e), h), i), j)** ed in generale tutti quelli temporanei, saranno rilasciati a titolo gratuito dalla Polizia Locale secondo le modalità già stabilite per il rilascio dei permessi in genere (dichiarazione iscrizione presso la C.C.I.A.A., certificati medici, autodichiarazioni, ecc.);

6. I contrassegni di transito e sosta delle ZZ.T.L. delle **categorie c), e), i), l)**, possono essere utilizzati per la sosta nella "zona Centro", senza esposizione del disco orario nelle aree in cui esiste questa eccezione;

7. Per i ciclomotori e i motoveicoli appartenenti alle categorie autorizzate sarà sufficiente una dichiarazione di utilizzo, da effettuare presso l'Ufficio Traffico su apposita modulistica predisposta;

8. Durante l'anno scolastico è vietata la circolazione a tutti i veicoli in genere nel periodo di entrata e uscita degli studenti. Per garantire questo in via F.lli Rosselli è prevista l'apertura della barriera mobile dalle ore 7.00 alle ore 7.45, dalle ore 8.15 alle ore 12.20, dalle ore 13.30 alle ore 16.30 escluse le domeniche mentre per il restante periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 escluse le domeniche. Nella Z.T.L. Garibaldi, dove non c'è la barriera mobile, la fascia oraria di divieto di circolazione a tutela degli studenti è 7.50 - 8.10 e 12.45 - 13.05;

9. Le operazioni di carico e scarico, limitatamente ai giorni feriali, sono autorizzate nei seguenti orari: Z.T.L. F.lli Rosselli dalle ore 8.30 alle ore 12.20, Z.T.L. Garibaldi dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

10. Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale, potranno essere accordate ai veicoli in genere, autorizzazioni temporanee alla circolazione.



via XVIII Settembre

È Istituita in via XVIII Settembre, nel tratto compreso fra il civico n. 1 (intersezione con piazza della Repubblica) ed il civico n. 39 (intersezione con via Garibaldi esclusa) un'Area Pedonale Urbana, assoggettata alla seguenti prescrizioni:

Circolazione consentita ai mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco per ragioni di servizio;

Circolazione consentita ai veicoli al servizio di persone invalide, muniti di contrassegno esposto che abbiano uno specifico interesse all'interno dell'area pedonale;

Nel giorno del mercato settimanale, transito consentito ai veicoli degli operatori del mercato, nel rispetto delle specifiche norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale, comprese eventuali operazioni di carico e scarico, potranno essere accordate ai veicoli in genere, autorizzazioni temporanee alla circolazione.

Sono esclusi dal transito e dalla sosta nella Z.T.L. "Garibaldi" i residenti, dimoranti o domiciliati di via XVIII Settembre.

"Zona Centro"

Viene istituita la "Zona Centro" che interessa tutte le vie adiacenti il centro storico. Tale zona necessita di una specifica regolamentazione della sosta a causa della difficoltà di circolazione dovuta alla conformazione stradale ed alla necessità di soddisfare le legittime esigenze dei cittadini residenti, commercianti e di quanti intendono "muoversi" all'interno di tale zona. La "zona centro" è composta dalle seguenti vie:

P.le Don Minzoni, via Roma, piazza Trento e Trieste, via Sauro, via Battisti, piazza della Repubblica, piazza Leopardi, via XVIII Settembre, via Mazzini, via Cavour, via Matteotti, via P. Soprani, via S. Soprani, via Marconi, via Filzi, via della Rocca, via D'Annunzio, via Cialdini, via XXIV Maggio, via Foscolo, via Carducci, via Baracca, via Bassi, p.le Michelangelo, piazzale della Pace (esterno ed interno).

In tale zona la sosta è regolamentata come segue:

Con limitazione del tempo di sosta per un massimo di minuti 60, con l'obbligo di esposizione del disco orario, nelle vie o tratti di esse come indicato dalla segnaletica verticale. Pertanto in p.le Don Minzoni, via Roma dal n. 68 al n. 46, piazza Trento e Trieste, via Cavour, via Sauro lato sinistro rispetto al senso di marcia e da 55 metri prima del n. 21 fino a via D'Annunzio, via Battisti dal n. 30 fino a p.le Don Minzoni lato destro rispetto al senso di marcia, piazza della Repubblica, via Cialdini, via P. Soprani, via S. Soprani, via Marconi tratto adiacente la piazza, via Marconi lato destro rispetto al senso di marcia e dal n. 61 fino a via Battisti, via Filzi, via XXIV Maggio, via Foscolo, via Carducci, via Bassi (piazzetta zona Monumento).

In via Matteotti (portici) il tempo di sosta massimo è di 30 minuti.

I residenti, domiciliati o dimoranti della "zona Centro" e i soggetti delle ZZ.T.L. precedentemente indicate, possono sostare nelle aree regolamentate a disco orario senza limitazione di tempo, ad eccezione di P.zza della Repubblica, P.le Don Minzoni e via Matteotti (portici). Durante la sosta essi dovranno esporre, in sostituzione del disco orario, un contrassegno rilasciato annualmente dall'Ufficio Traffico, previa dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti ed il versamento dei diritti di cui all'art. 228 C.d.S. e 405 del relativo Regolamento di esecuzione, così come stabilito con Delibera di G. M. n. 92 del 07.06.2013.

Nel **giorno del mercato settimanale** i residenti, domiciliati o dimoranti nelle vie in cui esso si svolge, possono sostare nella "Zona Centro" rimasta libera, esponendo un contrassegno rilasciato a titolo gratuito previa verifica dei requisiti necessari. La validità del contrassegno è limitata al giorno di mercato.

I titolari di attività artigianali che effettuano consegne a domicilio di merce deperibile quali prodotti di pasticceria, da forno, ecc. possono sostare nella "Zona Centro" in deroga alle norme sulla sosta regolamentata (disco orario), dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Ad essi è rilasciato un contrassegno a titolo gratuito previa verifica dei requisiti necessari. Ai sensi degli artt. 228 del D.Lgs. 285/92 e 405 del relativo Regolamento di esecuzione, i titolari di contrassegni di transito e/o sosta dovranno essere in regola con il versamento annuale dei relativi diritti. Sono esonerati dal versamento i titolari di contrassegni di solo transito e di permessi temporanei.

Per ottenere il telecomando per l'apertura delle barriere di accesso alla Z.T.L. "F.lli Rosselli" è necessario



aver versato i diritti di cui sopra, aggiornati all'ultimo anno di riferimento. Chi ottiene il permesso di solo transito nella Z.T.L. deve versare, per avere il telecomando, l'importo equivalente ai diritti suddetti. L'utilizzo del telecomando senza il possesso del relativo contrassegno non dà titolo all'accesso ai varchi.

Rimangono in vigore le norme indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 28 del 20.07.2011 e nell'Ordinanza n. 15/D del 28.02.2014 che regolamentano l'attivazione della barriera mobile ai varchi della Z.T.L. "F.lli Rosselli".

Chiunque intenda accedere e/o sostare all'interno della Z.T.L. e/o sostare nella "Zona Centro" ha l'obbligo di esporre i contrassegni in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

Chi accede e/o sosta nella Z.T.L. con un veicolo senza averne titolo viola gli artt. 7 e 158 del Codice della Strada e soggiace alle rispettive sanzioni ivi previste.

Chi accede e/o sosta nella Z.T.L., pur avendone titolo ai sensi e per gli effetti di cui alla presente ordinanza, ma senza esporre il relativo contrassegno, viola l'art. 7 c. 1 e 14 del Codice della Strada e soggiace alle sanzioni ivi previste.

Chiunque sosta con un veicolo nella cosiddetta "Zona Centro", nei limiti e alle condizioni di cui alla presente ordinanza, senza esporre il contrassegno, viola l'art. 7 c. 1 e 14 del Codice della Strada e soggiace alle sanzioni ivi previste.

Il presente atto annulla, revoca e sostituisce ogni precedente Ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata, in contrasto con il presente provvedimento.

Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per quanto di competenza.

Di essa ne è data relazione con l'indicazione della posizione dei segnali, della data e dell'ora.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Castelfidardo, 15/06/2020 -

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Luca Finaurini



IL RESPONSABILE IV° SETTORE FF.
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Geom. Michele RIZZICOTTI

